

Lavoro, mercato selvaggio

DOMENICO

Il momento storico attuale è particolarmente difficile, non è un mistero per nessuno, anche se sono in molti quelli che con appelli altisonanti dichiarano invece che l'Italia sta semplicemente attraversando un periodo di transizione, di cambiamento, ma che presto l'emergenza occupazionale non sarà più tale. Il mercato del lavoro italiano è ormai inesorabilmente avviato ad emulare in tutto e per tutto la filosofia americana circa il trattamento professionale e umano dei lavoratori. Il lavoro interinale è una delle tante piaghe del nostro Paese: si assumono persone per un tempo determinato che può variare da una settimana a un mese fino a sei mesi, poi scaduto il contratto le aziende licenziano senza pensarci su due volte. I contratti di collaborazione sono ancora più infidi: il collaboratore non ha diritto alcuno a ferie, a malattia, a un giorno di riposo, ad una pausa caffè, solo ha il "dovere" di lavorare come una bestia, perché i contratti di collaborazione sono a tutti gli effetti documenti legalizzati per la tratta delle risorse umane.

Oltre un giovane su quattro in Italia è disoccupato: secondo gli ultimi dati dell'Istat, il tasso di disoccupazione giovanile, cioè di coloro che hanno un'età compresa tra 15 e 24 anni, è salito al 26,8%. A luglio 2009 era del 25,7%, è stato quindi registrato in un anno un aumento di 1,1 punti percentuali. Nel complesso la disoccupazione in Italia resta stabile, con un tasso che si attesta all'8,4%. Il totale degli inattivi raggiunge i 14,948 milioni: il livello più alto dall'inizio della serie storica. In Europa i Paesi in cui la disoccupazione è più bassa sono l'Austria (3,8%) e l'Olanda (4,4% in giugno) mentre i tassi più elevati si registrano in Spagna (20,3%), Lettonia (20,1% nel primo trimestre) e Estonia (18,6% nel secondo trimestre). Rispetto a un anno fa, gli uomini disoccupati sono aumentati dal 9,5% al 9,8% nell'Eurozona, mentre il tasso di disoccupazione femminile è aumentato dal 9,8% al 10,3%. Per quanto riguarda i giovani, i disoccupati sotto i 25 anni sono il 19,6%. Eurostat ricorda infine che il tasso di disoccupazione di luglio era pari al 9,5% negli Usa e al 5,2% in Giappone. Il piano triennale per il lavoro varato dal governo nei primi giorni di agosto propone come soluzione tempestiva quella di rilanciare il contratto di apprendistato per i giovani, a promuovere una formazione corrispondente alle competenze richieste, a sviluppare relazioni industriali cooperative e partecipative. Secondo i dati dell'Istat, cala l'occupazione anche nelle grandi imprese: a giugno rispetto al mese precedente è stato registrato un -0,1%. Complessivamente, nei primi sei mesi del 2010 l'occupazione è scesa del 2% rispetto allo stesso periodo del 2009. Nei servizi, l'indice dell'occupazione nelle grandi imprese ha registrato (al netto della stagionalità) una variazione congiunturale di -0,1%. La variazione della media degli ultimi tre mesi rispetto ai tre mesi precedenti è stata di -0,2%. Tra i comparti delle attività manifatturiere, quelli che registrano i cali tendenziali più marcati sono la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi (-7,8%), l'industria del legno, della carta e stampa (-5,7%) e le industrie tessili, dell'abbigliamento, articoli in pelle e simili (-4,1%). All'interno del terziario, segnano variazioni tendenziali positive il settore delle attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+2,6%) e il settore dei servizi di alloggio e di ristorazione (+0,8%). Variazioni negative si registrano nel settore del trasporto e magazzinaggio (-2,6%), nelle attività finanziarie e assicurative (-2,2%), nei servizi di informazione e comunicazione (-1,5%), nelle attività professionali, scientifiche e tecniche (-0,9%) e nel commercio (-0,4%).

UOMINI

Giornale di attualità, informazione e cultura della casa circondariale di Lodi

liberi

Dicembre Duemiladieci

Lavorare per tornare a vivere



GOVERNI, RAPPORTI MONETARI, EQUILIBRI INTERNAZIONALI: IL PANORAMA È DAVVERO COMPLESSO E LE PROSPETTIVE SONO POCO RASSICURANTI

Ma di chi è la colpa di questa crisi economica?

L'Italia è un paese di scrittori, di poeti, di naviganti e... di buone forchette. Siamo seri, non diciamo sciocchezze, l'argomento è delicato, riguarda il mondo del lavoro ed il momento negativo che stiamo vivendo. Di chi è la colpa? Chi ha la responsabilità della disoccupazione in particolare modo giovanile? Da buoni italiani ricercheremo i responsabili, affonderemo la lama non tanto per accusare ma, al contrario, per tirarci fuori; lo facciamo per una questione psicologica, o psicosociale, che, però soggettivamente, deve tirarci fuori dalle cose che non funzionano. Il problema è che dopo aver attraversato diversi periodi storici nega-

tivi, questo sembra quello più duro, dal quale più difficilmente ci risolleveremo, anche se ci auguriamo il contrario. Che i mercati di quasi tutto il mondo non funzionino, va da sé. Possiamo prendercela con i governi di ogni colore, ma se non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare: provare a far ripartire un'auto che ha il motore imballato è praticamente impossibile. Certo, se la politica, specie in passato, ci avesse dato un po' più d'aiuto, forse i momenti difficili si sarebbero potuti almeno rinviare. È molto duro stabilire con esattezza a che livello sia giunta la disoccupazione nel nostro paese. Nessuno può parlare di percentuali, di statistiche, anche perché

i numeri contano fino ad un certo punto: la disoccupazione, quando ti colpisce, è qualcosa di maledettamente personale ed ogni lavoratore ha una sua storia. Certo, oggi se si viene licenziati è assai più difficile di un tempo trovare un'altra occupazione. Iniziamo con il sostenere che l'economia è un grande mistero per gli economisti stessi. Per fortuna abbiamo ripiegato sull'Euro rinnegando il Dollaro ma la gestione della moneta europea, in Europa, non è stata un granché. All'incirca per un paio d'anni abbiamo rispettato il parametro (1936,27), poi, come ogni casalinga può testimoniare, il valore dell'euro è stato equipa-

rato alla lira (ciò che ieri costava 1000 lire oggi costa 1 euro, cioè quasi il doppio) commettendo un errore piuttosto grave. Se l'economia fosse stata gestita in modo più equilibrato, ci saremmo ritrovati oggi un po' più solidi. L'America, dal canto suo, di fronte alla barriera Euro nei confronti del Dollaro, ha ritirato i capitali dal nostro paese perché non ha più trovato conveniente lasciarveli. Sono venute a mancare le forme di investimento e, com'era ovvio, diverse aziende sono entrate in crisi ed hanno chiuso o stanno chiudendo. Del resto, se non avessimo agito in questo senso, cioè se l'Europa non si fosse unita sotto un'unica moneta, gli ameri-

cani ci avrebbero spogliato né più né meno come hanno fatto con i paesi dell'America Latina (per acquistare un dollaro eravamo arrivati a pagarlo 2.500 lire: niente male!...). È provato: gli italiani vivono dall'inizio della crisi economico-finanziaria mondiale di ricchezza acquisita. Bisogna riferirsi alle persone normali, è ovvio. Ma anche i miliardari, e non sono pochi, stanno vendendo alcune delle loro proprietà per consolidare la liquidità, ma per il ceto medio prima o poi i soldi finiscono se non si trova un lavoro, e quando si è disoccupati i problemi diventano in quel momento particolarmente pesanti.

Speciale



Mensile di attualità,

informazione e cultura

della Casa Circondariale di Lodi

Anno VII - Numero 5 - Dicembre 2010

UN RISULTATO RAGGIUNTO ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE TRA PIÙ SOGGETTI, CON VANTAGGI PER LA COMUNITÀ

Un'occupazione fuori dalle mura

Così si può lavorare all'esterno della casa di detenzione

Da qualche tempo alcuni detenuti hanno potuto beneficiare della possibilità di lavorare all'esterno del carcere. Questo importante e significativo risultato è nato dalla collaborazione di molti soggetti interni ed esterni alla struttura carceraria. Tra gli altri ci sembra importante segnalare il progetto "Lavoro debole".

LAVORARE CON LE PERSONE DETENUTE ED EX DETENUTE. PERCHÉ?

La Costituzione (articolo 27) e l'Ordinamento Penitenziario (O.P., legge 354/75) attribuiscono un ruolo decisivo all'inserimento lavorativo delle persone in esecuzione penale, in pena alternativa e dimesse dal carcere, ai fini di una loro risocializzazione. La cultura della pena nel nostro paese punta sulla possibilità di recuperare le persone a una vita nell'ambito della legalità e della costruzione di legami sociali positivi: l'esperienza del lavoro, del mettere a frutto le proprie capacità e competenze, del partecipare a un contesto produttivo, ha per queste persone un forte significato e insieme importanti esiti concreti. Per un'impresa, lavorare con le persone in esecuzione penale può avere diverse ragioni: etiche e di utilità sociale, di vantaggi concreti, di vantaggi di immagine.

RAGIONI ETICHE E DI UTILITÀ SOCIALE

Favorire l'inserimento lavorativo delle persone detenute significa contribuire alla crescita e al miglioramento della società civile e della convivenza sociale, in tre direzioni:

- la diminuzione delle situazioni di emarginazione, con il recupero e la valorizzazione delle risorse individuali
- la prevenzione e il contenimento del rischio di comportamenti illegali recidivi; l'opportunità occupazionale è anche un sostegno pratico verso uno stile di vita rispettoso della convivenza civile
- il miglioramento delle generali



condizioni di sicurezza per la collettività locale: le città saranno più sicure moltiplicando percorsi di inclusione sociale.

VANTAGGI CONCRETI PER L'IMPRESA

- benefici e agevolazioni di tipo contributivo e fiscale
- viene garantita una consulenza all'impresa per tutto ciò che attiene al percorso di inserimento del singolo lavoratore

VANTAGGI DI IMMAGINE

- in termini di "differenziazione competitiva" si può affermare che oggi la responsabilità sociale d'impresa sia un fattore significativo, un valore aggiunto apprezzabile dal contesto locale, e un approccio imprenditoriale di alto profilo
- in termini di marketing sociale,

l'inserimento di persone svantaggiate e l'esito di beneficio sociale che porta con sé possono essere valorizzati e spesi per l'immagine dell'impresa e il suo posizionamento commerciale.

L'ASSUNZIONE DI PERSONE IN ESECUZIONE PENALE

CHI PUÒ ESSERE ASSUNTO?

I detenuti per i quali l'équipe degli operatori penitenziari abbia formulato una prognosi favorevole al reinserimento nell'ambiente sociale. L'inizio dell'attività lavorativa avviene dopo l'approvazione del Magistrato di Sorveglianza. La persona in esecuzione penale può lavorare all'interno (lavoro intramurario) o all'esterno del carcere (lavoro extramurario). Le principali misure alternative sono:

- l'affidamento in prova ai servizi sociali: si svolge totalmente nel territorio e intende evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.
- la detenzione domiciliare: concessa in casi specifici qualora la pena della reclusione non sia superiore a quattro anni
- la semilibertà: consiste nella concessione al condannato e all'interinato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale

PROGETTO "IL LAVORO DEBOLE"

Il progetto, che opera in sinergia con gli Enti locali, consente all'im-

presa di facilitare e velocizzare tutte le procedure: preselezione, incontro domanda-offerta, espletamento delle pratiche burocratiche necessarie, tutoring per il lavoratore, consulenza sull'accesso ai benefici per l'impresa.

CHE TIPI DI LAVORO

E CHE CONTRATTI DI LAVORO SONO PREVISTI?

Nella legge penitenziaria, il lavoro di chi sta scontando una pena è organizzato secondo modalità analoghe a quelle del lavoro nella società libera.

Il lavoratore in esecuzione penale è soggetto a tutte le norme vigenti in tema di lavoro e a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale. Non vi sono limiti nei tipi di lavoro, salvo una loro compatibilità con le norme del programma di trattamento che regola la concessione della pena alternativa o del lavoro all'esterno, che possono riguardare orari e mobilità.

CI SONO INCOMBENZE PARTICOLARI

A CARICO DEL DATORE DI LAVORO?

L'impresa non ha incombenze particolari. La persona in esecuzione penale è seguita da operatori sia dell'amministrazione penitenziaria, che del territorio che - come nel caso del progetto "Il lavoro debole" - da un tutor che ne accompagna e sostiene il percorso. Allo stesso tutor l'impresa può rivolgersi per ogni evenienza, avendo così un interlocutore certo, presente e competente. Solo nel caso di persona ancora detenuta (lavoro all'esterno ex art 21 OP), la retribuzione, al netto delle ritenute, dovrà essere versata alla Direzione dell'istituto penitenziario. Per chi è in pena alternativa, invece, si procede come con ogni altro lavoratore.

Per ulteriori informazioni: Il lavoro debole" c/o Assessorato Servizi alla Persona della provincia di Lodi, via Fanfulla, 14 - Lodi - tel. 0371/442287

La redazione



ANCHE A LODI IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO DI RIEDUCAZIONE PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI LAVORARE DA MATTINA A SERA FUORI DALLA CASA CIRCONDARIALE DELLA CAGNOLA

La pena in officina o in giardino: tre storie "firmate" articolo 21

LA STORIA DI IVAN

Dove svolgi il tuo lavoro?
«A Lodi in un vivaio di piante e fiori. Il periodo di lavoro è iniziato il 21 luglio 2010 fino al 31 dicembre 2010 con assunzione a partire da gennaio 2011»
Come è organizzata la giornata (orario inizio, di fine, spostamenti...)?

«La giornata è organizzata in base alle chiamate dei clienti e ai lavori più urgenti da fare: potature, taglio siepi, taglio erba, sistemazioni giardini...»
Cosa fai?

«Il giardiniere»
Hai trovato difficoltà nello svolgimento del lavoro? Quali?

«Le difficoltà che ho incontrato sono tante perché è una realtà a me sconosciuta».

Come è il rapporto con le altre persone che lavorano con te? Sanno della tua condizione? Hai notato atteggiamenti particolari, di sospetto o rifiuto verso di te? Hai notato una modificazione dei loro atteggiamenti dall'inizio del rapporto di lavoro ad oggi?
«Il rapporto con le persone è normalissimo, dal momento che sono perfettamente consapevoli della mia situazione. Non ho notato alcun atteggiamento diffidente nei miei riguardi».
Come valuti l'opportunità di

■ L'articolo 21 prevede che alcuni detenuti possono lavorare dal mattino alla sera all'esterno dell'istituto. Il lavoro fa parte del trattamento penitenziario ai fini della rieducazione a favore del detenuto. Si può svolgere come borsa lavoro/contratto lavoro con tempo determinato o indeterminato. Può prevedere accordi con la Regione o Enti privati. Viene concesso a tutti, dal momento che non c'è limite di pena.

lavorare all'esterno?
«Molto positiva»

LA STORIA DI EMANUELE

Dove svolgi il tuo lavoro?
Sono occupato presso una cooperativa sociale. Ho iniziato il 16 febbraio 2010 con borsa lavoro. Dopo circa un anno ho ottenuto un contratto a tempo indeterminato».

Spiegaci com'è organizzata la tua giornata...

«Arrivo in ditta alle ore 7 e dopo essermi cambiato esco con il materiale adatto a seconda del tipo di lavoro da svolgere. Ritorno per le ore 16».

Che attività svolgi?

«Faccio il giardiniere quando il tempo lo permette. Nelle giornate di maltempo svolgo manutenzione generale in magazzino e in cooperativa, aiutando gli altri soci d'azienda».

Hai trovato difficoltà nello svolgimento del lavoro? Se sì, quali?
«Non mi sembra, anzi, penso di

aver appreso facilmente ogni tipo di lavoro»

Come è il rapporto con i colleghi di lavoro? Sono a conoscenza della tua condizione?

Hai notato atteggiamenti particolari, di sospetto o rifiuto verso di te? I loro atteggiamenti sono cambiati dall'inizio del rapporto di lavoro ad oggi?

«Sono una persona socievole e sul lavoro vado d'accordo con tutti. Gli altri sanno che sono un detenuto e fino ad oggi non hanno mai manifestato atteggiamenti di particolare rifiuto, anzi nel tempo ho notato che i rapporti sono migliorati».

Lavorare all'esterno è un'opportunità. Come la valuti?

«È un'ottima opportunità, sono fiero del mio percorso. Penso che il mio reinserimento stia percorrendo la strada giusta, ed è per questo che quando sarò libero continuerò a comportarmi a modo».



LA STORIA DI Z.P.

Dove svolgi il tuo lavoro?
«A Sant'Angelo Lodigiano presso un'officina metalmeccanica. Ho iniziato il 14 luglio 2010 e concluderò il periodo il 31 dicembre con assunzione dal gennaio 2011».

Come si svolge la tua giornata di lavoro?

«Comincio a lavorare alle 8. In

officina mi occupo di carpenteria leggera per la costruzione di ascensori. Alle 17 ritorno con i mezzi pubblici».

Qual è la tua occupazione?

«Faccio il fabbro. Con specializzazione nella rifinitura e manutenzione degli ascensori».

Hai incontrato difficoltà nello svolgimento del lavoro? Quali?

«È un'ottima opportunità, siamo fieri del percorso compiuto»

«All'inizio sì, perché prima facevo tutt'altro mestiere: mi occupavo di saldature, tagli dei metalli e misure».

Come è il rapporto con le altre persone che lavorano con te? Sanno della tua condizione? Hai notato atteggiamenti particolari, di sospetto o rifiuto verso di te? Hai notato una modificazione dei loro atteggiamenti dall'inizio del rapporto di lavoro ad oggi?

«Sin dal primo giorno di lavoro il rapporto è stato ottimo sia con i colleghi che con i datori. Certo tutti sanno del mia particolare condizione. Da subito ho stretto un bellissimo rapporto sia per quanto riguarda il lavoro che la vita privata»

Come valuti l'opportunità di lavorare all'esterno?

«Un passo avanti, molto importante per dare una prova efficace di volontà: la voglia di tornare sul binario giusto c'è! Chiunque di noi merita infatti una seconda opportunità...».

Mensile di attualità,

informazione e cultura

della Casa Circondariale di Lodi

Anno VII - Numero 5 - Dicembre 2010



L'ORDINAMENTO PRESCRIVE CHE AL DETENUTO SIA, SE POSSIBILE, ASSICURATA UN'OCCUPAZIONE

Dentro il carcere un'occasione per educare attraverso il lavoro

L'art. 15 dell'ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975 n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa. L'art. 20 dell'ordinamento penitenziario definisce le principali caratteristiche del lavoro negli istituti penitenziari.

È obbligatorio. Negli istituti penitenziari deve essere favorita la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. In questo senso, possono essere stipulati rapporti con aziende pubbliche o con aziende private convenzionate e con l'ente Regione al fine di istituire all'interno degli istituti lavorazioni organizzate o corsi di formazione professionale.

È remunerato. Il compenso è calcolato in base alla quantità e alla qualità di lavoro prestato, in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali. Sono riconosciute, inoltre, le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato (art.20, co. 2 ord. penit., art. 76 reg.min.Onu e art. 77 reg. penit. eur.).

All'interno degli istituti di pena l'amministrazione allestisce officine e lavorazioni per la realizzazione di mobili, oggetti e suppellettili necessari al fabbisogno degli istituti penitenziari. Per aumentare le possibilità di occupazione in attività qualificate e spendibili nel mondo libero, l'Amministrazione offre inoltre in comodato d'uso gratuito i locali e, ove possibile, i macchinari per le lavorazioni, a imprese o cooperative che in questo modo realizzano le loro attività produttive (o almeno una parte di esse) assumendo detenuti. Per quanto riguarda i detenuti che lavorano non alle dipendenze dell'Amministrazione, anche per i positivi effetti della legge 22 giugno 2000, n. 193, si contavano 1798 persone al



30 giugno 2009, con un piccolo incremento rispetto ai 1780 registrati al 30 giugno 2008. Qui il solo mantenimento dell'occupazione va salutato come un successo, poiché si tratta di imprese che operano sul mercato generale, e dunque risentono dell'infelice congiuntura economica mondiale. Il successo, in termine di concreti risultati, dei benefici fiscali e previdenziale costituisce la prima evidenza da cui muovere.

Si può immaginare che migliori procedimenti e più ampie deleghe ad organi con competenze tecniche, come oggi Italia Lavoro, e ad associazioni ad hoc riducano la pesantezza. Circa il carattere di stretta legalità, esso non può certo essere derogato; già discuterne è quasi una profanazione, ma siamo indotti a parlarne dalla situazione reale del lavoro nello Stato italiano, ed ormai non solo in alcune porzioni del territorio nazionale.

La ragion massima di tale legalità del rapporto sta però non tanto nella garanzia per il lavoratore, in termini soprattutto retributivi, ma nel carattere educativo che durante l'esecuzione della pena il lavoro assume: non credo necessario attardarmi su tale esigenza del lavoro di una persona che si è posta in opposizione al consorzio civile.

Legalità però non coincide con il mantenimento dell'impostazione storica degli anni 70 che ancora grava sull'ordinamento penitenziario. Perché lo scrupolo di legalità non mortifichi la dedizione dei funzionari e dei volontari, aggiungendo peso a peso e impedimento legale a impedimento economico, rapidi interventi di modifica normativa sono ormai indifferibili. Anch'io ho avuto una breve esperienza di lavoro in carcere. È durata un mese e mi è stato assegnato l'incarico di "scopino" (addetto alle pulizie di sezione). Questa mia esperienza personale - seppur breve - mi permette di dire che la possibilità di lavorare in carcere aiuta i detenuti ad affrontare la detenzione con una visuale di riscatto per il futuro.

Mimmo

Possono essere avviati rapporti con aziende pubbliche o private



Alla fine dell'Ottocento l'impiego prioritario dei condannati era nel settore agricolo; solo nella metà degli anni Trenta si è cominciato a parlare di "laboratori" e di celle dotate di macchinari e utensili; dagli anni Settanta la disciplina del lavoro dei detenuti è divenuta più articolata

le carceri senza tentazioni di sfruttamento. Tale tendenza trova conferma nel Nuovo Regolamento del 2000 che evidenzia la possibilità di una gestione "diretta" in quanto le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private (art. 47) nonché tramite convenzioni con cooperative sociali. Nel Luglio 2000, la legge n° 193 cosiddetta Smuraglia tenderà a facilitarne l'applicazione.

■ I SOLDI DEI DETENUTI Attualmente i detenuti possono spendere il denaro, depositato in appositi conti correnti interni, entro i limiti dettati dalla vigente normativa che indica i seguenti importi:

- per gli acquisti e la corrispondenza la misura massima mensile è di 423,49 euro; il limite settimanale è di 105,87 euro; le detenute madri possono spendere somme maggiori se gli acquisti sono diretti alla cura e all'assistenza dei bambini con loro ristretti;
- per gli invii ai familiari il limite mensile è di 180,75 euro, salvo si tratti di redditi derivanti da lavoro; le detenute madri possono spendere somme maggiori se gli acquisti sono diretti alla cura e all'assistenza dei bambini con loro ristretti.

I detenuti sono tenuti a risarcire i danni eventualmente arrecati ai beni dell'Amministrazione.

DALLA FINE DELL'OTTOCENTO AI GIORNI NOSTRI IL LAVORO CARCERARIO SI È EVOLUTO

Dalle campagne alle fabbriche: il difficile cammino dei detenuti

In Italia la lenta evoluzione verso la società industriale fa sì che ancora alla fine dell'800 l'impiego prioritario dei condannati sia nel settore agricolo. In questo periodo, i servizi domestici sono affidati a pochi detenuti particolarmente meritevoli e l'occupazione del lavoro all'aperto rimane ampiamente diffusa e, addirittura, ritenuta particolarmente rieducativa e "piacevole" per il contatto costante con la natura. La manodopera carceraria in altri settori produttivi è oggetto di una vivace polemica - come si evidenzia nelle relazioni pubblicate nella Rivista di Disciplina Carceraria di fine 800 e inizio secolo - che vede contrapposti l'Amministrazione penitenziaria e il mondo produttivo libero che non accetta i prezzi dei manufatti carcerari impraticabili per l'industria. D'altro canto, le lavorazioni carcerarie costituiscono per l'Amministrazione penitenziaria esperienza rieducativa ed obbligo moralizzatore, nonché un modo per rimborsare le spese sostenute dallo Stato (anche perché la "gratificazione" data ai detenuti per il loro lavoro rimane a questi ultimi solo nella misura dai 3 ai 6 decimi, a seconda della loro posizione giuridica). Su questi punti l'Amministrazione penitenziaria non indietreggerà mai, salvo, tuttavia, mediare in merito alla quantificazione del salario, moda-

lità di gestione e, per molto tempo, propensione al lavoro agricolo rispetto a quello artigiano o industriale.

■ L'INDUSTRIA DIETRO LE MURA

È nel testo dell'art. 131 del Regolamento Penitenziario del 1931 che si comincia a parlare di "laboratori" e di celle con elenchi delle dotazioni di utensili e di macchine: è il primo segno del diffondersi di lavorazioni industriali. Nelle relazioni pubblicate in questi anni, si articolano sempre più i temi, innestati sull'obbligatorietà del lavoro, di attività qualificanti a livello di formazione professionale che aiuti il reinserimento nella società. Il diffondersi di macchine nelle lavorazioni intramurarie agevola l'occupazione dei detenuti che devono scontare pene brevi e che, quindi, sarebbero impossibilitati a ricevere una lunga formazione. In questo periodo, il concetto di "gratificazione" è sostituito da "remunerazione" che può essere anche oggetto di reclamo davanti alla magistratura. Il riconoscimento di una "funzione sociale" per il lavoro dei detenuti fa sì che questi siano assicurati contro gli infortuni e la tubercolosi (art. 123).

Negli anni '50 si assiste al graduale abbandono delle attività agricole e di bonifica tanto che ormai è evidente per il ministro Reale - che nel '59 partecipa alla Mostra del

Lavoro Carcerario di Verona - l'opportunità di coesistenza di tutti i tipi di lavorazione (agricola, artigianale, industriale) e si affronta apertamente il tema della finalità formativa del lavoro in termini tali che questa ormai sopravanza lo scopo lucrativo. Il rapporto di lavoro tra detenuti e Amministrazione penitenziaria rimane comunque un rapporto di diritto pubblico ove il compenso al lavoratore non assume ancora le connotazioni di retribuzione.

Bisogna arrivare alla legge n° 354 del 1975 perché si configuri un diritto alla remunerazione (equivalente ai 2/3 del trattamento economico definito nei contratti collettivi) in un quadro normativo che definisce il lavoro come strumento del trattamento rieducativo e scervo da afflittività, dato ormai pienamente acquisito nel regolamento penitenziario del 2000.

■ I CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione al lavoro, nei testi normativi del 1891, pur considerando l'auspicabile per un migliore rendimento valutare le abitudini del soggetto, gli eventuali impieghi precedenti e durata della pena, si lascia alla Direzione un assoluto potere di scelta. I detenuti non possono ricevere commissioni di lavoro dall'esterno, per salvaguardare le finalità dell'emenda sotto la co-

stante direzione e vigilanza di chi dirige lo stabilimento.

Ciò viene riconfermato nel 1931, quando il legislatore afferma il potere del Direttore che assegnando il detenuto al lavoro, estrinseca il carattere penale di tale obbligo e lo vincola ai limiti dell'organizzazione dell'Istituto. Negli anni '50, il ministro Reale sottolinea l'importanza che rivestono le attitudini individuali ai fini dell'attività rieducativa, perché il soggetto si impegna maggiormente nello svolgere attività a lui "gradite".

È con la legge del 1975 che compaiono i primi segni tangibili della volontà di riflettere i canoni del collocamento lavorativo nella società libera con riferimento all'anzianità di disoccupazione e ai carichi familiari (vedi il disposto dell'art. 20).

Il ponte gettato tra realtà carceraria e l'esterno trova nuovi pilastri anche nel collegamento tra carcere e realtà imprenditoriale nel duplice senso di ingresso dei detenuti nelle imprese esterne (vedi il testo dell'art. 21) e delle imprese nel-

Speciale



Mensile di attualità,

informazione e cultura

della Casa Circondariale di Lodi

Anno VII - Numero 5 - Dicembre 2010

LA FORMA TRADIZIONALE DI OCCUPAZIONE SUBORDINATA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NON È PIÙ L'UNICA DIFFUSA SUL "MERCATO"

Ecco tutte le facce del lavoro atipico

Orario ridotto e prestazioni flessibili nei contratti "alternativi"



Il contratto individuale di lavoro è il contratto stipulato tra un datore di lavoro e un lavoratore per la costituzione di un rapporto di lavoro. Del contratto di lavoro sono dunque parte il datore di lavoro ed il lavoratore (o prestatore): quest'ultimo si obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività di lavoro, mentre il datore si obbliga a corrispondere al prestatore una retribuzione. Il rapporto di lavoro è regolato da apposite norme che definiscono le diverse tipologie di contratto che le parti possono stipulare. Alcune tipologie contrattuali presentano delle peculiarità. Tali tipologie sono comunemente definite rapporti di lavoro speciali o a disciplina speciale e, come tali, sono regolate dall'ordinamento in maniera diversa rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato (si pensi ad esempio ai rapporti di lavoro degli sportivi, della gente di mare, etc.). In altri casi la specialità è connessa alla causa del rapporto, come ad esempio per i contratti di apprendistato o di inserimento lavorativo, rispetto ai quali, accanto allo scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione, si affianca quello tra attività lavorativa e obbligo del datore di provvedere alla formazione professionale del lavoratore. Al contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato si sono affiancati inoltre nel tempo sempre più sotto-tipi che, per motivi diversi, si discostano da questa forma contrattuale, come ad esempio per i contratti caratterizzati da un orario ridotto o da prestazioni flessibili (si pensi al part-time, al lavoro ripartito, al lavoro intermittente).

IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il contratto di lavoro subordinato è l'accordo con il quale il lavoratore si impegna a prestare la propria attività lavorativa all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, che è tenuto a pagare la retribuzione. Dalla conclusione del contratto derivano alcuni obblighi previsti espressamente dalla legge in capo a ciascuna delle due parti: ad esempio, il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive del datore per lo svolgimento del lavoro, mentre il datore di lavoro è obbligato, oltre che a pagare la retribuzione, a garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro. Una delle clausole più comuni del contratto di lavoro è il patto di prova. Con il patto in esame, datore di lavoro e lavoratore stabiliscono che per un determinato periodo di tempo ciascuno dei due contraenti potrà recedere dal contratto senza necessità di motivazione e senza dover dare il preavviso. La durata del patto di prova è generalmente prevista dai contratti collettivi, ma in ogni caso, secondo la legge, non può superare sei mesi (art. 10 Legge 604/1966). Il patto di prova deve essere stipulato in forma scritta prima dell'inizio del rapporto di lavoro, pena la nullità;

il datore di lavoro non potrà cioè licenziare il lavoratore senza motivo, ma dovrà rispettare la disciplina dei licenziamenti individuali. Quando si parla di contratto di lavoro subordinato si intende generalmente un contratto a tempo indeterminato, che non prevede quindi una scadenza, e a tempo pieno. Il mercato del lavoro prevede in realtà svariate forme contrattuali che vediamo di seguito.

APPRENDISTATO
L'istituto dell'apprendistato è un rapporto di lavoro nel quale l'imprenditore è tenuto a impartire e/o far impartire l'addestramento necessario perché il lavoratore possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato.

INSERIMENTO LAVORATIVO
Il contratto di inserimento lavorativo sostituisce, a seguito della cosiddetta riforma Biagi, il contratto di formazione e lavoro.

TEMPO DETERMINATO
Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato.

TEMPO PARZIALE
Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo.

LAVORO RIPARTITO
Il lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Particolare tipo di contratto di lavoro subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d. missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di fornitura di manodopera, norma-mente contratto commerciale.

NUOVE FORME CONTRATTUALI
Il decreto attuativo della legge 30/2003 ha, tra i suoi obiettivi dichiarati, quello di incrementare i tassi di occupazione regolare e migliorare la qualità del lavoro. Per realizzare questi obiettivi si è deciso di intervenire sulle fattispecie di lavoro atipico, contrastando l'abuso di forme improprie di flessibilità e introducendo nuove forme di lavoro modulato e flessibile.

LAVORO A CHIAMATA
Il lavoro intermittente è un contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di

I rapporti a disciplina speciale sono regolati in maniera diversa dalla legge



un datore di lavoro, che può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivo bisogno.

LAVORO A PROGETTO
Il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la forma contrattuale che la finalità.

LAVORO OCCASIONALE
La collaborazione occasionale è caratterizzata da un duplice vincolo: deve essere di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e non deve comportare un compenso superiore a cinque mila euro nello stesso anno solare e con lo stesso committente.

LAVORO ACCESSORIO
È un particolare tipo di contratto avente ad oggetto prestazioni di lavoro "accessorie", ossia attività di natura meramente occasionale rese nell'ambito di specifici settori di attività espressamente indicati dalla legge.

Giorgio, Francesco e Grillo

DISABILI

Le cooperative sociali di inserimento: una chance per le persone svantaggiate

Le persone svantaggiate o disabili possono fruire della possibilità di lavorare nelle cooperative sociali di inserimento lavorativo. Sono considerate persone svantaggiate - ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91 - gli invalidi fisici, psichici, sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli art. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della L. 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663. Anche i soggetti di cui alla L.P. n. 14/91 e quelli di cui all'art. 18 del D.Lgs n. 286/98 sono considerati, per le finalità dell'Azione 9, soggetti socialmente svantaggiati. Queste cooperative hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (L. 8 novembre 1991, n. 381). La maggior parte di queste cooperative presenti sul territorio provinciale hanno aderito al progetto dell'Agenzia del lavoro denominato Azione 9. L'Azione 9 è un intervento di politica attiva del lavoro volto a sostenere lo sviluppo delle cooperative sociali che hanno come obiettivo l'inserimento lavorativo di soggetti disabili o svantaggiati. In concreto l'Agenzia del lavoro eroga alle cooperative che hanno aderito al progetto, previa presentazione ed approvazione di un piano di impresa, servizi e contributi, questi ultimi finalizzati soprattutto ad abbattere parzialmente il costo del lavoro delle persone inserite (soggetti disabili/svantaggiati, tutor e persona responsabile della funzione sociale). Le cooperative dell'Azione 9 nel loro operare devono puntare a conseguire due importanti obiettivi. Da un lato un risultato economico senza il quale le cooperative non avrebbero le risorse per proseguire nella loro attività lavorativa; dall'altro un risultato sociale volto a ridare un lavoro e delle competenze alle persone inserite. Il progetto di inserimento in cooperativa ha una durata, di norma, di due anni ed è finalizzato, a fine percorso, a collocare la persona all'esterno, nel mercato del lavoro ordinario. In tal modo in cooperativa si libera un posto che potrà essere offerto ad un'altra persona. I lavoratori interessati a questo progetto potranno segnalare alle cooperative i loro nominativi mediante auto candidatura o tramite i Centri per l'impiego e o attraverso l'intermediazione dei servizi che li hanno in carico. Saranno poi le cooperative a scegliere le persone da inserire.

Beppe

Il posto fisso non è più l'unica porta di accesso



Oggi siamo in recessione su tutto il fronte e le certezze di ieri, tipo il posto fisso, i contratti indeterminati, l'assistenza sanitaria, la cassa malattia con l'introduzione del contratto di lavoro a tempo determinato e i contratti di formazione (con versamenti Inps e Inail ridotti) sono diventati di fatto chimere, utopie, illusioni. Succede che giovani laureati volentieri entrino nel mondo del lavoro dalla porta sbagliata, per esempio tre mesi impiegato, tre mesi libero a casa (sulle spalle dei genitori), tre mesi spazzino ecc.... Questa spirale perversa non alimenta certo l'affezione al lavoro né una formazione specialistica in un'attività ma al contrario uno scadimento delle professionalità e un tirare a campare di speranze e illusioni. La differenza tra una persona integrata e un barbone è solo il lavoro che svolge e la possibilità che il lavoro dà non solo dal punto di vista economico, ma amplia gli orizzonti aprendo nuovi scambi di idee nuove strade da percorrere. Altra grossa illusione è il lavoro autonomo e/o di piccolo imprenditore. Il lavoro non c'è e bisogna inventarselo. Finisce il più delle volte che ci si scontra con la dura realtà di un mercato saturo che porta al debito e al fallimento oppure alle evasioni fiscali, alla truffa, allo spaccio di cocaina il tutto per pagare gli impegni presi (tasse, affitti, stipendi ai dipendenti). Tutto questo porta ad una perdita di valori morali e fa perdere la stima in se stessi. Se un giovane non riesce ad essere autonomo economicamente come può pensare di sposarsi e fare figli? Una volta bastavano due cuori e una capanna, oggi non più. Le discussioni in famiglia avvengono il più delle volte a fine mese in occasione delle varie scadenze (bollette, rate varie, mutui). Che fare allora? Ci suicidiamo in massa? Perdiamo ogni speranza nel futuro? Aspettiamo, intanto arriva la fine del mondo? E no!!! Dobbiamo credere nel futuro e lottare per esso, cercare nel nostro piccolo di fare qualche cosa di positivo e non arrenderci mai, continuare a credere per un semplice motivo è più facile. Dominare chi non crede in nulla. Lottiamo per il nostro futuro migliore e se perdiamo non importa, non avremo il rimpianto di non avere il rimpianto di non avere tentato! Due cuori e una capanna, se funzionava prima perché non dovrebbe funzionare adesso? In ogni uomo vi è un evasore: in ogni evasore vi è un uomo.

Mimmo e Pasquale

IN CARGERE

Il Natale vissuto nel posto "sbagliato": per un giorno siamo partecipi del mondo

Ci apprestiamo, come di consueto a festeggiare il Natale. Questa ricorrenza può essere vissuta in tanti modi, ci limiteremo ad indicare alcuni. Il Natale consumistico, con la festa delle luci, dei colori, delle vetrine... In sostanza la festa dei miracoli. È il Natale delle illusioni. Il Natale religioso, o più universalmente spirituale, quello che infonde calore, quello in cui si ricorda un Bambino nato migliaia di anni fa, tra gli ultimi, che nella sua fragilità ci spinge, ancora oggi, a guardare l'altro con empatia, con amore. Il Natale in carcere: pieno di sentimenti, di emozioni, di ricordi, di nostalgia con sbalzi di umori degni della Borsa di Milano. Pensi alla casa, aspetti i colloqui, i panettoni e tutto quello che con un filo invisibile ti lega al mondo esterno. È difficile descrivere lo stato d'animo di un detenuto in momenti come questo: inevitabile sentire la lontananza degli affetti familiari, inevitabile ripercorrere i motivi che ci hanno portati qui, con il carico, spesso scomodo, di consapevolezza. Tutti coloro che operano all'interno del carcere, questi stati d'animo li percepiscono, forse, e per questo cercano di rincuorarti, di farti trascorrere qualche momento felice, di sollevarti con una traccia di fragile speranza. Che dire di questo giorno anomalo chiamato Natale, vissuto in un posto sbagliato? Qui sentimenti, emozioni e reazioni sono diverse, molto personali e talvolta imprevedibili, persino per noi stessi. Serve almeno per un giorno sentirsi vicini e uniti con i "cuori di tutto il mondo". Buon Natale a tutti.

La redazione